



Bianchi e Massara
ASSOCIATI

LA RIFORMA FISCALE DEL 2022

20 maggio 2022

A cura di Alessandra Gerbaldi

FONTI

➤ Legge di Bilancio per il 2022 n. 234/2021:

- **Dal 1° gennaio 2022** vengono modificate
- le **aliquote e scaglioni** di reddito annui per la determinazione dell'Irpef lorda e le **detrazioni per lavoro**, previsti dagli **articoli 11 e 13 del TUIR**,
- le condizioni per aver diritto al **trattamento integrativo**, **nonché viene abrogata l'ulteriore detrazione**, previsti dal **DL n. 3/2020**.

➤ D. Lgs. n. 230/2021 (sull'AUU):

- **Dal 1° marzo 2022** cambiano le regole per fruire delle **detrazioni d'imposta per figli a carico**, come disciplinate dall'**art. 12 del TUIR**.

➤ Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2022:

- primi **chiarimenti** sulle modifiche disposte dai suddetti provvedimenti
- nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le **nuove regole**, tenuto conto del necessario adeguamento dei software, potranno farlo **entro il mese di aprile 2022**, provvedendo ad effettuare un **conguaglio per i primi tre mesi del 2022**.

ART. 11 TUIR: Nuove aliquote e scaglioni dal 1° gennaio 2022

ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI

In vigore dal 1° gennaio 2022

Calcolo dell'imposta annua al lordo delle detrazioni

REDDITO ANNUO	ALIQUOTA	Differenza
Fino a 15.000,00	23%	0%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%	-2%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%	-3%
oltre 50.000,00	43%	+5% da 50 a 55 ml
In vigore fino al 31 dicembre 2021		
Fino a 15.000,00	23%	
da 15.000,01 a 28.000,00	27%	
da 28.000,01 a 55.000,00	38%	
da 55.000,01 a 75.000,00	41%	
oltre 75.000,00	43%	+2% da 55 a 75 ml

- Gli **scaglioni di reddito** sono stati **ridotti da 5 a 4 e rimodulati** con applicazione di **nuove aliquote**
 - **Invariata** la 1° fascia
 - **Ridotta di 2%** l'aliquota della 2° fascia
 - **Ridotta di 3%** l'aliquota della 3° fascia, il cui **limite superiore scende** però da 55.000 a **50.000 €**
 - **L'ultima fascia**, cui è applicata l'aliquota del **43%**, **parte da oltre 50.000 €** e non più da oltre 75.000

- Dal confronto con il sistema vigente fino al 31.12.2021, emerge una **riduzione delle aliquote sui redditi medi (oltre 15.000 fino a 50.000 euro)** ed un **aumento su quelli medio-alti (oltre 50.000 fino a 75.000 euro)**, mentre sono rimaste invariate le aliquote della fascia dei redditi più bassa (fino a 15.000 euro) e più alta (da 75.000 euro)

ART. 11 TUIR – DPR 917/86

Tab. 1 – ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI

In vigore dal 1° gennaio 2022

Calcolo dell'imposta annua al lordo delle detrazioni

REDDITO ANNUO	ALIQUOTA DA APPLICARE
Fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

**RAGGUAGLIO DEGLI SCAGLIONI ANNUI AL PERIODO DI PAGA
REDDITO MENSILE RAPPORTATO SU 12 MENSILITA'
ex ART. 23 – DPR 600/73**

**Tab. 1-bis – ALIQUOTE E SCAGLIONI ANNUI E MENSILI
CON CORRETTIVI PER IL CALCOLO RAPIDO DELL'IRPEF
In vigore dal 1° gennaio 2022**

Calcolo dell'imposta annua e mensile al lordo delle detrazioni

REDDITO ANNUO	ALIQUOTA DA APPLICARE	CORRETTIVO DA DETRARRE (1)
Fino a 15.000,00	23%	---
da 15.000,01 a 28.000,00	25%	€ 300,00
da 28.000,01 a 50.000,00	35%	€3.100,00
oltre 50.000,00	43%	€7.100,00
REDDITO MENSILE	ALIQUOTA DA APPLICARE	CORRETTIVO DA DETRARRE (1)
Fino a 1.250,00	23%	---
da 1.250,01 a 2.333,33	25%	€ 25,00
da 2.333,34 a 4.166,66	35%	€258,34
oltre 4.166,66	43%	€591,67

(1) Per il calcolo rapido dell'imposta, a fianco delle aliquote da applicare è riportato il valore del correttivo da detrarre al prodotto ottenuto.

Detrazioni per lavoro dipendente e “assimilato” (Art. 13, co. 1, lett. a), b), c) del Tuir)

La detrazione spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono:

- **Redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49 del Tuir, con **esclusione** di quelli indicati nel *comma 2, lettera a)* (**Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati**).
- **Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'articolo **50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)** del Tuir, quali, ad esempio,
 - le indennità e i **compensi percepiti a carico di terzi** dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (**lett. b**),
 - i **redditi derivanti da borse di studio**, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (**lett. c**),
 - o da **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, partecipazione a collegi e commissioni (**lett. c-bis**),
 - **compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili** (**lett. l**).

La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente **Tabella e va rapportata al periodo di lavoro nell'anno.**

ART. 13, comma 1, TUIR: Nuove detrazioni lavoro dipendente e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l)

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir

In vigore dal 1° gennaio 2022

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Fino a 15.000,00	1.880,00 <ul style="list-style-type: none"> • Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. • Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
b)	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 (1)	$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 13.000,00]$
c)	Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 (1)	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 22.000,00]$

(1) Nel caso di reddito **oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00 euro**, la **detrazione** ottenuta con le formule di cui alle lettere b) e c) è **aumentata di un importo pari a 65,00 euro annui**.

ART. 13, comma 1, TUIR: Nuove detrazioni lavoro dipendente e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l)

- Le nuove **detrazioni sono differenziate in funzione dei primi tre scaglioni di reddito** validi ai fini del calcolo dell'Irpef lorda e **non spettano in corrispondenza dell'ultimo scaglione (oltre i 50.000€)**.
- La **1° fascia** di reddito fino alla quale **spetta** la detrazione di **1.880€ è innalzata fino a 15.000€**, rispetto alla soglia degli 8.000 € valida fino al 31.12.21.
 - ➔ **Si innalza** leggermente la soglia di reddito **prodotto in 365 gg annuali**, in cui l'imposta lorda è completamente azzerata dalle detrazioni di lavoro dipendente (che **fino al 31.12.21 era pari a 8.145€**) e **dal 2022** è pari a:
 - ➔ **8.173,93** x 23% = 1.880 imposta lorda *meno* 1.880 detrazioni lavoro dipendente = **imposta netta pari a zero**
- **Confermate** le **detrazioni minime** di **690€** per i contratti a tempo **indeterminato** e **1.380€** per i contratti **a termine**, sebbene dall'1.1.2022 spettano per i redditi complessivi fino a 15.000 euro (8.000 euro fino al 31.12.2021).

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir

In vigore dal 1° gennaio 2022

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Fino a 15.000,00	1.880,00 <ul style="list-style-type: none"> • Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. • Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

ART. 13, comma 1, TUIR: Detrazioni «minime» (AdE Circ. 4/2022)

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir

In vigore dal 1° gennaio 2022

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Fino a 15.000,00	1.880,00 <ul style="list-style-type: none">• Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.• Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.

- Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2022, tali misure «minime» (€ 690/1.380) competono se superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguglio al periodo di lavoro nell'anno.
- Ricordiamo che nella Circolare n. 15/2007 l'Agenzia aveva precisato che in sede di conguaglio, il sostituto riconosce per intero, a prescindere dalla durata del rapporto, le detrazioni minime (€ 690,00 per i rapporti a tempo indeterminato ed € 1.380,00 per quelli a tempo determinato), solo se il sostituto dichiara espressamente di averne diritto. In caso contrario, il sostituto dovrà riportare la detrazione al periodo di lavoro nell'anno ed il percipiente potrà fruire della parte di detrazione, eventualmente non goduta, in sede di dichiarazione dei redditi.

ART. 13, comma 1, TUIR: Nuove detrazioni lavoro dipendente e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l)

- Nel caso previsto alla lettera **b)**, a seconda del reddito complessivo, l'importo di **1.910,00€** è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.
- Nel caso previsto nella lettera **c)**, invece, per determinare l'importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto ("rapporto di detrazione", da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione "teorica".
- Nuova è la **detrazione aggiuntiva annua di 65€**, da riconoscere in misura fissa e non sulla base di una formula, solo ai percettori di redditi superiori a 25.000 e fino a 35.000€, che ricadono nel secondo o nel terzo scaglione di reddito.
- Le detrazioni sono state elevate rispetto a quelle vigenti fino al 31.12.2021 anche per compensare:
 - il mancato riconoscimento «automatico» del trattamento integrativo di 1.200€ per i redditi tra 15.001 e 28.000€
 - l'abrogazione dell'ulteriore detrazione ex art. 2 del D.L. 3/2020

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir In vigore dal 1° gennaio 2022

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
b)	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 (1)	$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 13.000,00]$
c)	Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 (1)	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 22.000,00]$

(1) Nel caso di reddito oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00 euro, la detrazione ottenuta con le formule di cui alle lettere b) e c) è aumentata di un importo pari a 65,00 euro annui, come riportato nella seguente Tabella.

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA
	Oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00	65,00

ART. 13, comma 1, TUIR: Detrazione aggiuntiva senza «ragguaglio»
(AdE Circ. 4/2022)

DETRAZIONE AGGIUNTIVA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA
Oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00	65,00

- Nel caso di **reddito oltre 25.000,00 e fino a 35.000,00 euro**, la detrazione ottenuta con le formule di cui alle lett. **b) e c)** dell'art. 13, co. 1 del Tuir, è **aumentata** di un importo pari a **65,00 euro** annui.
- Come chiarito **dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2022**:
 - **tale importo deve essere corrisposto per intero, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno.**
 - L'Agenzia specifica che **il sostituto riconosce l'ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga, fermo restando** che alla **fine dell'anno**, ovvero al momento della **cessazione** del rapporto di lavoro, deve **ricalcolare la detrazione effettivamente spettante** in relazione all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta.

ART. 13, comma 1, TUIR IN VIGORE FINO AL 31.12.2021:
Detrazioni lavoro dipendente
 e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l)

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO: DETRAZIONE in vigore fino al 31 dicembre 2021		
	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Fino a 8.000,00	1.880,00 ➤ Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato , la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (1). ➤ Per i rapporti di lavoro a tempo determinato , la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro (1).
b)	Oltre 8.000,00 e fino a 28.000,00	$978,00 + [902,00 \times (28.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 20.000,00]$
c)	Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00	$978,00 \times [(55.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 27.000,00]$

Abrogato ART. 2 DL 3/2020 : Ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l)

- Dal 1.1.2022 viene **abrogata l'ulteriore detrazione** ex art. 2 del D.L. 3/2020
- Ricordiamo tuttavia che **nel 2022 potremmo trovarci a gestire ancora le rate dell'eventuale recupero dell'ulteriore detrazione non spettante in sede di conguaglio 2021**, in quanto la norma in vigore fino al 31.12.2021 prevede che:
 - Qualora, in sede di conguaglio, l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti provvedono al recupero e **se l'importo supera 60€**, il recupero è effettuato in rate in **10 rate, a partire dalla retribuzione** che sconta gli effetti del **conguaglio**.
- ✓ La **prima rata** deve essere versata con il **codice tributo "1001"**, in quanto **trattenuta in sede di conguaglio**,
- ✓ **le rate successive** devono essere versate con il **codice tributo "1066"** (Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 6/2021).

ULTERIORE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO ex ART. 13, comma 1 Tuir **In vigore fino al 31 dicembre 2021**

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00	$960,00 + [240,00 \times (35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 7.000,00]$
b)	Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00	$960,00 \times [(40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 5.000,00]$

ART. 13, comma 3, TUIR: Nuove detrazioni per redditi di pensione

- La **modifica** dell'articolo 13 del Tuir **dall'1.1.2022** riguarda anche le **detrazioni** spettanti per:
- redditi di **pensione** (comma 3 art. 13 del Tuir).

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) **1.955 euro**, se il **reddito complessivo non supera 8.500 euro**. L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro**;

b) **700 euro**, aumentata del **prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro**, se l'ammontare del **reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro**;

c) **700 euro**, se il **reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al **rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro**.

3-bis. **La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.**

ART. 13, comma 3, TUIR:
Detrazione aggiuntiva per redditi di pensione senza «ragguaglio»
(AdE Circ. 4/2022)

DETRAZIONE AGGIUNTIVA REDDITI DI PENSIONE ex ART. 13, comma 3 Tuir

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA
Oltre 25.000,00 e fino a 29.000,00	50,00

- Nel caso di **reddito oltre 25.000,00 e fino a 29.000,00 euro**, la detrazione ottenuta con le formule di cui alle lett. **b) e c)** dell'art. 12, co.3 del Tuir, è **umentata** di un importo pari a **50,00 euro** annui.
- Come chiarito **dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2022:**
 - **tale importo deve essere corrisposto per intero, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di pensione nell'anno.**

**DETRAZIONI PER L'EX CONIUGE CHE PERCEPISCE ASSEGNI ALIMENTARI:
STESSE DETRAZIONI DEI «PENSIONATI»
(articolo 13, comma 5-bis, Tuir)**

L'ex coniuge che percepisce assegni periodici risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli), in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ha diritto alle **detrazioni previste dall'articolo 13, comma 3 Tuir in favore dei pensionati.**

La **detrazione** non è cumulabile con le altre detrazioni previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Tuir e **non va rapportata ad alcun periodo nell'anno**, ma **spetta in misura piena, anche se gli assegni sono percepiti solo per una parte dell'anno.**

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

ART. 13, comma 5, TUIR: Nuove detrazioni per redditi e assimilati ex art. 50 c. 1 lett. e), f), g), h), i)

- La **modifica** dell'articolo 13 del Tuir **dall'1.1.2022** riguarda anche le detrazioni spettanti per:
 - **altre casistiche di reddito assimilato** a quello di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, del Tuir (non rientranti nel campo di applicazione del comma 1 dello stesso articolo 13) **tra cui ricordiamo:**
 - **e)** i compensi per l'attività **libero professionale intramuraria del personale del Servizio sanitario nazionale,**
 - **f)** le **indennità, i gettoni di presenza** e gli altri compensi **corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni,**
 - **g)** le **indennità per le cariche elettive.....**

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere **e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l),** spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) **1.265 euro**, se il **reddito** complessivo **non supera 5.500 euro**;

b) **500 euro**, **umentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro**, se l'ammontare del **reddito** complessivo è **superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro**;

b-bis) **500 euro**, se il **reddito** complessivo è **superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di **50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro**.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è **umentata di un importo pari a 50 euro**, se il reddito complessivo è **superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro**.

ART. 13, comma 5, TUIR:
Detrazione aggiuntiva per redditi assimilati
ex art. 50 c. 1 lett. e), f), g), h), i)
senza «ragguaglio»
(AdE Circ. 4/2022)

DETRAZIONE AGGIUNTIVA REDDITI ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 50 C. 1 lett. e) f) g) h) I)

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	DETRAZIONE ANNUA
Oltre 11.000,00 e fino a 17.000,00	50,00

- Nel caso di **reddito oltre 11.000,00 e fino a 17.000,00 euro**, la detrazione ottenuta con la formula di cui alla lett. **b)** dell'art. 13, co. 5 del Tuir, è **umentata** di un importo pari a **50,00 euro** annui.
- Come chiarito **dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2022**:
 - **tale importo deve essere corrisposto per intero, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno** (così come la detrazione «base», che spetta sempre per intero a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno – Circ. 15/2007 – par. 1.5.5)

Detrazione per figli (Art. 12, co. 1, lett. c) e co. 1-bis del Tuir)

FINO AL 28.2.2022

La detrazione spetta, **indipendentemente dall'età** e **dalla convivenza** con il genitore richiedente, per ciascun figlio, compresi i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non possiedono redditi superiori a **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili (cfr. art. 12, co. 2, Tuir) e varia a seconda della tipologia dei figli ed al loro numero.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 per i figli di **età non superiore a ventiquattro** anni il **limite di reddito** per essere considerati a carico è elevato a **4.000 euro** (art. 1, commi 252 e 253, Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017).

Dall'1.3.2022: DETRAZIONI PER FIGLI SOLO DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI

- Dal 1° marzo 2022, fermo restando il requisito reddituale che deve sempre essere soddisfatto, si potrà beneficiare delle detrazioni per figli solo se di età pari o superiore a 21 anni.
- L'articolo 10 comma 4 del D. Lgs. n 230/2021, che introduce a decorrere dalla stessa data l'assegno unico e universale per i figli a carico, prevede modificazioni e abrogazioni all'art. 12 del Tuir con decorrenza dal 1.3.2022.

ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche dal 1° marzo 2022 ex D.Lgs. 230/2021

DETRAZIONI FIGLI A CARICO		
In vigore fino al 28 febbraio 2022		
TIPOLOGIA	DETRAZIONE TEORICA	ANNUA FORMULA DI CALCOLO per DETRAZIONE ANNUA EFFETTIVA
Per ciascun figlio	950,00	Un solo figlio $\frac{95.000,00 - \text{Reddito complessivo}}{95.000,00}$
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	1.220,00	
Per ciascun figlio portatore di handicap	più 400,00	Più di un figlio $\frac{(95.000,00 + 15.000,00 \text{ per ogni figlio successivo al } 1^\circ) - \text{Reddito complessivo}}{(95.000,00 + 15.000,00 \text{ per ogni figlio successivo al } 1^\circ)}$
Contribuenti con più di tre figli	più 200,00 per ciascun figlio	

ULTERIORE DETRAZIONE CONTRIBUENTI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO	
In vigore fino al 28 febbraio 2022	
TIPOLOGIA	DETRAZIONE ANNUA
Contribuenti con più di tre figli	1.200,00

- **Fino al 28.2.2022** l'art. 12 del Tuir prevede, a prescindere dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente, la possibilità di beneficiare sempre delle **detrazioni per figli**, a condizione che gli stessi non possiedano **redditi superiori a 4.000€ se di età non superiore a ventiquattro anni e a 2.840,51€ negli altri casi**.
- **Dal 1° marzo 2022**, invece, fermo restando il requisito reddituale che deve sempre essere soddisfatto, si potrà beneficiare delle **detrazioni per figli solo se di età pari o superiore a 21 anni**.

ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche dal 1° marzo 2022 ex DLgs 230/2021

- L'articolo 10 comma 4 del DLgs n. 230/2021 prevede le seguenti **modificazioni** e **abrogazioni** con **decorrenza dal 1° marzo 2022**:
- L'articolo 12 del Tuir viene modificato, prevedendo il riconoscimento delle **detrazioni per figli a carico limitatamente a** *“ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati”* ma di **“età pari o superiore a 21 anni”**:
- **LA DETRAZIONE SPETTA DAL MESE (per «intero») DEL COMPIMENTO DEI 21 ANNI DEL FIGLIO**

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2022 ha confermato, come già fatto dall'Inps nella circolare n. 23/2022, che l'unico caso in cui **dal 1° marzo 2022** le **detrazioni per figli a carico (dai 21 anni in su)** sono **cumulabili con l'assegno unico** introdotto dal DLgs n. 230/2021, è quello dei **figli disabili quali individuati in base all'elenco dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013** che disciplina l'ISEE.

• **DAL 1° MARZO 2022 SONO ABROGATE:**

- **la detrazione di 1.220€** prevista per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni,
- **le maggiorazioni** della detrazione base di **400€** per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3, legge n. 104/92 e di **200€** per contribuenti con più di tre figli a carico, applicabile per ciascun figlio a partire dal primo,
- **ulteriore detrazione di 1.200€** per famiglie con almeno quattro figli a carico, compreso l'eventuale credito che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, previsto dal comma 3 dell'articolo 12.


➤ **ATTENZIONE:**

- **La maggiorazione di 15.000€** da aggiungere per ogni figlio successivo al primo ai 95.000€ (sia al numeratore che al denominatore) previsti dalla “formula di calcolo” per ottenere la detrazione effettivamente spettante, **si applica “solo per i figli che danno diritto alla detrazione” ex art. 12 del Tuir.**

ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche dal 1° marzo 2022 ex D.Lgs. 230/2021

DETRAZIONI FIGLI A CARICO		
In vigore dal 1° marzo 2022		
TIPOLOGIA	DETRAZIONE TEORICA	ANNUA FORMULA DI CALCOLO per DETRAZIONE ANNUA EFFETTIVA
Per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni	950,00	<p>Un solo figlio</p> $\frac{95.000,00 - \text{Reddito complessivo}}{95.000,00}$ <p>Più di un figlio che dà diritto alla detrazione</p> $\frac{(95.000,00 + 15.000,00 \text{ per ogni figlio successivo al 1°}) - \text{Reddito complessivo}}{(95.000,00 + 15.000,00 \text{ per ogni figlio successivo al 1°})}$

- **Dal 1° marzo 2022**, le uniche detrazioni applicabili per figli a carico sono quelle per **figli di età pari o superiore a 21 anni**.
- **La maggiorazione di 15.000 euro** da aggiungere per ogni figlio successivo al primo ai 95.000 euro (sia al numeratore che al denominatore) previsti dalla “formula di calcolo” per ottenere la detrazione effettivamente spettante, **si applica “solo per i figli che danno diritto alla detrazione” ex art. 12 del Tuir**.
- Restano invece **applicabili, nelle stesse misure e con gli stessi criteri previsti fino al 31 dicembre 2021**, le **altre detrazioni per carichi di famiglia**, previste dall’art. 12 del Tuir, per coniuge e per altri familiari a carico.

- Nella **Circolare n. 4/2022**, con la quale l'**Agenzia delle Entrate** dice di fornire i «primi» chiarimenti sulla Riforma Irpef, **non viene commentata la modifica** introdotta alla lettera c) del comma 1 dell'art. 12 del Tuir, che dall'1.3.2022 prevede **che la maggiorazione di 15.000** (da inserire sia nel numeratore che nel denominatore della formula di calcolo) **sia riconosciuta per ogni figlio successivo al primo, in presenza di più figli che danno diritto alla stessa.**
 - **L'interpretazione letterale** del nuovo testo della norma (condivisa dalle principali software house) che ha aggiunto la locuzione «che danno diritto alla detrazione» **porta a ritenere che il presupposto per applicare la maggiorazione è che vi siano almeno due figli che danno diritto alla detrazione, e cioè di età pari o superiore a 21 anni.**
- 
- Di conseguenza, nell'esempio seguente, **in presenza di 2 figli a carico**, di cui **uno di età inferiore a 21** per il quale la **detrazione** spetta solo **per i primi due mesi del 2022**, **la percentuale di detrazione spettante per il figlio di età pari o superiore a 21 (a carico per l'intero anno) si riduce dal 1° marzo 2022:**

ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche dal 1° marzo 2022 ex D.Lgs. 230/2021

DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI A CARICO – IPOTESI CONGUAGLIO 2022 – «INTERPRETAZIONE LETTERALE» - Reddito complessivo 35.396,40€ - 2 figli a carico al 100%: 1 di età inferiore a 3 anni per gen e feb e 1 di età pari o superiore a 21 per l'intero anno

Detrazione ex art 12 - **1 figlio minore 3 anni** a carico al 100%: **FINO AL 28 FEBBRAIO 2022**

Importo fisso									
Reddito complessivo									
Detrazione teorica figlio a carico minore 3 anni									

Detrazione ex art 12 - **1 figlio di età pari o superiore a 21 anni** a carico al 100%: **FINO AL 28 FEBBRAIO 2022**

Importo fisso									
Reddito complessivo									
Detrazione teorica figlio di età pari o superiore a 21 anni									

Detrazione ex art 12 - **1 figlio di età pari o superiore a 21 anni** a carico al 100%: **DAL 1° MARZO 2022**

Importo fisso									
Reddito complessivo									
Detrazione teorica figlio di età pari o superiore a 21 anni									

ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche dal 1° marzo 2022 ex D.Lgs. 230/2021 (AdE Circ. 4/2022)

ULTERIORE DETRAZIONE CONTRIBUENTI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO

In vigore fino al 28 febbraio 2022

TIPOLOGIA	DETRAZIONE ANNUA
Contribuenti con più di tre figli	1.200,00

- Nella **Circolare n. 4/2022**, l'**Agenzia delle Entrate** ha precisato che, se il contribuente nel 2022 ha diritto all'ulteriore detrazione di 1.200 euro, chiaramente la stessa deve essere **rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione**.
- La **condizione richiesta dalla norma dell'esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi nel corso di tutto l'anno 2022**, ciò in quanto l'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come "bonus" complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, senza la necessità di verificare che l'evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto in vigenza del citato comma 1-bis.
- **Ad esempio**, nel caso di nucleo familiare composto alla data del 1° gennaio 2022 dai genitori e quattro figli, l'ulteriore detrazione per figli a carico di 1.200 euro deve essere riconosciuta per soli due mesi (gennaio e febbraio) nella misura di 200 euro **$(1.200/12 \times 2)$** .
- **Tale detrazione spetta, nella stessa misura, anche se il quarto figlio nasce dopo il 28.2.2022.**



➤ **IMPORTANTE:**

- **DI CONSEGUENZA SAREBBE OPPORTUNO CHE PER IL 2022 I DIPENDENTI COMUNICASSERO AL DATORE LA NASCITA DI ULTERIORI FIGLI ANCORCHE' NON PIU' FISCALMENTE A CARICO**

ART. 12 TUIR – Figli a carico: Modifiche ex DL n. 4/2022 (“Sostegni-ter”)

(AdE Circ. 4/2022)

L’art. 12 del TUIR è stato ulteriormente modificato dall’art. 19, comma 6, del **DL n. 4/2022** (cd. “decreto sostegni-ter”), il quale:

- Ha previsto che **tra gli altri familiari a carico (ex art. 433 cc), di cui al comma 1, lettera d), non rientrano i figli di qualsiasi età, “ancorché per i medesimi non spetti la detrazione”** prevista per i figli a carico.
- Ha inserito il **nuovo comma 4-ter nell’art.12**, stabilendo che ai **“fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”**.

- Di conseguenza, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2022:
- per i figli di età inferiore ai 21 anni
- ✓ se rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 dell’art. 12 del TUIR (e quindi sono «fiscalmente» a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
- ✓ anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare, per cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi di welfare messi a disposizione del dipendente, anche se goduti da figli minori di 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all’art. 12 del Tuir.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DAL 1.1.2022

- L'articolo 1, comma 3, della Legge n. 234/2021 di Bilancio per l'anno 2022, ha previsto, con decorrenza **dal 1° gennaio 2022**, una nuova disciplina del trattamento integrativo previsto dall'art. 1 del DL n. 3/2020, distinguendo:
 1. una **"regola base"** di spettanza **fino a 15.000,00** euro di reddito complessivo annuo,
 2. ed una particolare **"deroga in caso di incapacienza"** se il **reddito è superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro.**
- La verifica della **"capienza"** dell'imposta lorda va effettuata **con riferimento alle sole detrazioni per lavoro dipendente** e non ad altre detrazioni, quali ad esempio quelle per carichi di famiglia, non rilevando quindi, ai fini del riconoscimento, che l'imposta lorda sia azzerata ad esempio per effetto delle detrazioni per familiari a carico.
- Pertanto il **trattamento integrativo non spetta**, ad esempio, nel caso in cui il **reddito** di lavoro dipendente e assimilato ex art. 50, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) prodotto **in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.173,93 euro**, in quanto in tale circostanza l'imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato ex art. 13, co. 1 del TUIR ($8.173,93 \times 23\% = 1.880$ imposta lorda *meno* 1.880 detrazioni lav. dip.)

**Tab. 7 – TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
REGOLA BASE**

In vigore dal 1° gennaio 2022

**Da riconoscere se l'imposta lorda è superiore
alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato**

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO
	Fino a 15.000,00	1.200,00

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l'imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Tuir.

**TRATTAMENTO INTEGRATIVO DAL 1.1.2022
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro**

- Il diritto al trattamento integrativo in caso di reddito complessivo annuo **oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro**, **presuppone invece un'incapienza dell'imposta lorda rispetto a determinate categorie di detrazioni elencate dal novellato art. 1 del DL n. 3/2020** e mira pertanto a sanare questa incapienza, riconoscendo il **trattamento integrativo in misura pari all'eventuale quota di detrazione non fruibile, per "incapienza" dell'imposta lorda, fino ad un massimo di 1.200,00 euro**, come evidenziato nella seguente Tabella 7-bis.
- **L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/2022**, ha precisato che **l'imposta lorda** da considerare per la spettanza del trattamento integrativo **per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro va determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati.**
- In ogni caso, **i sostituti d'imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione (detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir per lavoro dipendente e assimilato e per familiari a carico)** e l'eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituto.

**Tab. 7-bis – TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
DEROGA IN CASO DI “INCAPIENZA”**

In vigore dal 1° gennaio 2022

	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO
	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00	Da riconoscere in misura pari alla eventuale differenza tra le detrazioni di seguito elencate e l'imposta lorda , per un importo non superiore a 1.200,00

Nel caso di **reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00**, il trattamento integrativo è riconosciuto **in misura pari alla differenza tra le detrazioni di seguito elencate e l'imposta lorda, per un importo non superiore a 1.200,00 euro annui**:

- per **familiari a carico** (coniuge, figli e altri familiari) di cui all'art. 12,
- per **lavoro dipendente e assimilato** di cui all'art. 13, comma 1,
- per **oneri** di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter (**interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa, stipulati fino al 31.12.2021**)
- per **oneri** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) (**spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31.12.2021 e rateizzate alla medesima data**),
- per spese per interventi di **recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici di cui all'art. 16-bis, per spese sostenute **fino al 31.12.2021 e rateizzate alla medesima data**,
- per detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31.12.2021 e rateizzate alla medesima data (cfr. nel dettaglio nota 22 Circ. Ag. Entrate n. 4/2022).

Pertanto per questa fascia di reddito il trattamento **integrativo è riconosciuto solo in caso di incapienza dell'imposta lorda rispetto alla somma delle specifiche detrazioni sopra indicate.**

Trattamento integrativo – Deroga per «incapienza»

TRATTAMENTO INTEGRATIVO OLTRE 15.000€ – IPOTESI ANNO 2022

- Reddito complessivo **18.000€** - **coniuge a carico** - **1 figlio** a carico al 100% per l'intero anno **di età pari o superiore a 21**

➤ **TRATTAMENTO INTEGRATIVO:**

➤ **PARI ALLA DIFFERENZA TRA: somma DETRAZIONI PER LAVORO DIP. Ex ART. 13, co. 1 + FAMILIARI** 4.285,33 *meno*
IMPOSTA LORDA 4.200,00 =
85,33

- ✓ **SODDISFATTI: 1° REQUISITO «CAPIENZA» (IMPOSTA LORDA SUPERIORE ALLA DETRAZIONE LAV. DIP.)**
2° REQUISITO «INCAPIENZA» (DETRAZIONI LAV. DIP + FAMILIARI SUPERIORI ALL'IMPOSTA LORDA)

	Imponibile fiscale		18.000,00
a	Imposta lorda		4.200,00
b	Detrazione lavoro dipendente (ex art. 13, co. 1 TUIR)		2.825,35
c	Detrazione coniuge a carico (ex art. 12 TUIR)		690,00
d	Detrazione figli a carico (ex art. 12 TUIR)		769,98
	Detrazione per oneri		0,00
e	Totale detrazioni (b+c+d)		4.285,33
	DIFFERENZA TRA TOTALE DETRAZIONI E IMPOSTA LORDA (e-a)		85,33
	Trattamento integrativo	+	85,33

Secondo l'art. 1, co. 3 del DL 3/2020 il **ricoscimento** del trattamento integrativo da parte del sostituto è effettuato **"in via automatica"** e deve essere **erogato mensilmente** senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, **salvo che il lavoratore ne chieda espressamente il non riconoscimento.**

PREVISIONE CONFERMATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE N. 4/2022 ANCHE CON RIFERIMENTO AI REDDITI OLTRE I 15.000 E FINO A 28.000 EURO.

FAC SIMILE DI RICHIESTA DA PARTE DEL LAVORATORE DI:

NON RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO O DI RICONOSCIMENTO SOLO IN SEDE DI CONGUAGLIO

Spett.le Società _____

Oggetto: Richiesta di non riconoscimento del trattamento integrativo ex art.1, DL 3/2020

Il sottoscritto _____ con la presente dichiara di voler rinunciare all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 DL 3/2020.

Il sottoscritto _____ con la presente dichiara di che i benefici previsti dall'art. 1 DL 3/2020 siano applicati solo in sede di conguaglio, qualora spettanti.

Data _____

Firma _____

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI: FIGLI A CARICO

Si considerano a carico i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che **non abbiano redditi propri superiori a 2.840,51€**, al lordo degli oneri deducibili.

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000€.

Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, **il codice fiscale** dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successive.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli la detrazione prevista per gli stessi.

➤ **Fino al 28.2.2022:**

-la detrazione per i figli sarà riconosciuta dal sostituto, a prescindere dall'età dei figli;

-il contribuente deve altresì specificare se i figli sono portatori di handicap (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ai fini del riconoscimento della relativa maggiorazione della detrazione base.

➤ **Dal 1.3.2022:**

-la detrazione per i figli sarà riconosciuta dal sostituto, solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni;

-non è più necessario indicare se i figli siano o meno portatori di handicap, venendo meno la maggiorazione della detrazione base di 400€ per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3, legge n. 104/92.

ART. 50 D.Lgs. 446/1997:
Differimento termini delibere addizionali all'Irpef
PER IL SOLO ANNO 2022

- Per il solo anno 2022, la legge di Bilancio ha **differito**:
 - ✓ **al 31 marzo 2022** il **termine** entro il quale **Regioni** possono **deliberare** eventuali maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale (rispetto all'aliquota «base» dell'1,23%)
 - ✓ al **13 maggio 2022** il **termine per la pubblicazione sul sito informatico da parte delle Regioni** (www.finanze.gov).
- La necessità di far slittare i termini ordinari delle delibere di variazione delle addizionali, è connessa alla modifica del sistema dell'Irpef e quindi alla **necessità di adeguare la disciplina delle addizionali con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef in vigore dall'1.1.2022.**
- Questo potrebbe comportare che i **dipendenti cessati prima della definizione delle variazioni delle addizionali** applicabili nel 2022, **debbero presentare la dichiarazione dei redditi** per conguagliare gli effettivi importi dovuti a titolo di addizionali per il 2022.
- Resta ferma la regola prevista dal **D. Lgs. 360/1998, art. 1, co. 4**, secondo la quale **l'aliquota da adottare per il versamento dell'acconto della comunale (ad es. 2022) è sempre quella dell'anno precedente (ad es. 2021).**

ART. 50 D.Lgs. 446/1997 :

Differimento termini delibere addizionali all'Irpef (AdE Circ. 4/2022)

Nella **Circolare n. 4/2022** l'**Agenzia delle Entrate** rinvia alla risoluzione delle Finanze n. 2/2022, in cui è stato spiegato che:

- Le Regioni che hanno già deliberato l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale con legge approvata entro il 31.12.2021, dovranno emanare una nuova legge con cui fissare aliquote differenziate adeguate alla nuova articolazione degli scaglioni Irpef in vigore dal 2022.
- Al contrario le Regioni che intendono mantenere l'aliquota unica, cioè non differenziata per scaglioni, e che quindi non dovranno adottare alcuna specifica legge, potranno da subito inserire i relativi dati nel portale del federalismo fiscale, fermo restando il termine ultimo del 13 maggio 2022.
- Di conseguenza, **in attesa che le regioni deliberino le nuove aliquote, il sostituto applicherà:**
 - **l'aliquota unica, se deliberata entro il 31.12.2021,**
 - **ovvero l'aliquota base (senza maggiorazioni) in caso di aumenti deliberati entro il 31.12.21 secondo la precedente articolazione degli scaglioni Irpef al 31.12.21, in quanto tali aumenti dovranno essere ridefiniti con una nuova legge di adeguamento.**